RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Art. 45 231

Applicazione delle misure cautelari

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuita' dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Versione in vigore dal 6 gennaio 2023, non più in vigore dal 7 marzo 2023 · versione 45

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Responsabilità amministrativa degli enti
Estremi	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Capo	III — Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative
Sezione	IV — Misure cautelari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti/art-45-applicazione-delle-misure-cautelari/versione/45

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it